

bollo, perchè si tratta in sostanza di depositi presso la Banca di effetti che per se stessi già ne furono colpiti, non potendo la Banca ricevere effetti che non siano prima bollati.

Ma questa obbligazione non è altro che la dichiarazione di ritirare in un tempo determinato gli effetti dati in deposito alla Banca per ottenere un'anticipazione, questa disposizione riguarda essa pure i terzi, e non si riferisce che indirettamente alla Banca; epperò io credo che si debba dichiarare esplicitamente la esenzione affinché le spese molteplici non allontanino il commercio dalla Banca.

BOLMIDA. Io accetterei l'aggiunta che propone l'onorevole deputato Riccardi, ma dirò francamente che non credo che la Banca possa valersi di questa facoltà, perchè, come ho già avuto l'onore di osservare, questi sono veri *pagherò*, sono cambiali e non obbligazioni semplici.

RICCARDI. Io prego l'onorevole deputato Bolmida ad osservare che qui si tratta di due titoli, e ben diversi: l'uno riguarda le cambiali tratte all'estero, il secondo riflette quegli altri *pagherò* che l'onorevole preopinante asserì formare un'altra cambiale, e che la Banca esige in forma di cambiale per potersene valere come di titolo commerciale. Ciò posto, io ripeto che se questo secondo *pagherò* non è esente dal bollo, si pagheranno due diritti, l'uno per le cambiali che si vogliono scontare o depositare, e l'altro per l'obbligazione che si rilascia in guarentigia della Banca.

FARINA P., relatore. Questo è assolutamente in contraddizione collo statuto della Banca, epperò non trovo che si possa ammettere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa seconda proposta del deputato Riccardi.

(Non è approvata.)

Rimane l'ultima aggiunta nei termini seguenti:

« Gli assegni e le ricevute per trasferte od estinzione di conti correnti, saranno esenti da diritto di bollo tutt'volta che non siano emessi al portatore e negoziabili. »

BOLMIDA. Io credo che quest'aggiunta sia pure affatto inutile, perchè il legislatore avendo già spiegato colla parola *unicamente* quali siano i diritti che si debbono pagare, facendosi una nuova designazione, si potrebbe dar luogo a qualche ambiguità circa ai casi non espressamente previsti.

È già inteso che la Banca pagherà *unicamente* i diritti enumerati in quest'articolo.

RICCARDI. Ancora qui è forza ripetere all'onorevole deputato Bolmida che quest'aggiunta non concerne menomamente la Banca, ma concerne unicamente quegli assegni che si fanno dai diversi interessati nei conti correnti presso la Banca, i quali se li trasmettono dall'uno all'altro.

L'onorevole deputato Bolmida è in caso d'insegnarmi che quando una persona qualunque abbia un fondo alla Banca può far un assegno che rimette ad altra persona che lo va ad esigere.

Ora, può esser dubbio se questo assegno debba esser fatto su carta bollata; la Banca qui non c'entra, ma c'entra colui che fa l'assegno, ed io dico che se fossero colpiti di bollo tali assegni, molti verrebbero distolti dal tener conti correnti alla Banca. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'aggiunta.

(Non è approvata.)

Rimane ora l'aggiunta proposta dal deputato Jacquemoud.

JACQUEMOUD GIUSEPPE. Comme le mot *unica* qu'on a introduit dans le premier paragraphe a rendu ma pensée, l'article additionnel que j'ai proposé devient inutile, et je le retire.

PRESIDENTE. Allora darò lettura dell'articolo intero:

« A datare dal 1° agosto prossimo cesserà l'abbonamento a cui era ammessa la Banca nazionale in forza delle lettere patenti del 20 maggio 1845 e 16 ottobre 1847, e si farà luogo all'unica percezione a di lei carico dei seguenti diritti di bollo, cioè:

« 1° Di centesimi 15 per foglio del libro-giornale dell'inventario;

« 2° Di centesimi 50 per ogni cento lire sui titoli costitutivi delle azioni della Banca da rinnovarsi soltanto ad ogni periodo di 20 anni.

« I trapassi delle azioni della Banca non saranno soggetti a diritto di bollo;

« 3° Di centesimi 50 per ogni mille lire sulla circolazione media dei suoi biglietti ragguagliata sulla circolazione dell'anno precedente, da pagarsi per semestre.

« S'intendono compresi in questo paragrafo i biglietti a ordine di cui all'articolo 17 dello statuto della Banca. »

Pongo ai voti quest'articolo 14 così emendato.

(La Camera approva.)

Rimane la proposizione del deputato Lanza che viene dopo l'articolo 15.

La rileggo:

« Art. 16. La Banca potrà:

« 1° Ammettere allo sconto i buoni del tesoro nel caso che venissero emessi dal Governo per legge;

« 2° Fare anticipazioni sopra il deposito di cedole di tutte le città dello Stato con le stesse norme stabilite per quelle di Torino e di Genova;

« 3° Ammettere allo sconto gli effetti guarentiti da due firme notoriamente solvibili, qualora alla garanzia di queste si aggingua un trapasso di cedole di qualunque siasi città dello Stato. »

La parola è al signor relatore.

FARINA P., relatore. La Commissione non ha ammesse le aggiunte, ma la prima parte di questa cioè nullameno si potrebbe forse ammettere, ove venisse modificata un'espressione che probabilmente è sfuggita per equivoco.

La prima parte di quest'articolo dice:

« La Banca potrà ammettere allo sconto i buoni del tesoro; » probabilmente si è voluto dire: « in deposito, » poichè se veramente fosse « allo sconto » questo esporrebbe la Banca a dover scontare al pari dei titoli, che forse in commercio sarebbero perdenti, e per conseguenza potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti.

Alcune voci. È facoltativo.

FARINA P., relatore. Quanto al deposito di cedole di tutte le città dello Stato, sebbene in massima si riconosca un certo principio di giustizia in questa disposizione, non ostante venne opportunamente osservato che in caso di non pagamento, questi effetti non circolano sulla piazza, e quindi il loro prodotto per la Banca non sarebbe facilmente realizzabile, e questo fu il motivo che determinò la Commissione a non ammetterlo.

LANZA. Io veramente non ho udite ragioni così convincenti che mi persuadano a ritirare e modificare la mia aggiunta sia relativamente all'ammissione dei buoni del tesoro allo sconto, sia relativamente alle anticipazioni che si potrebbero fare dietro deposito di cedole delle diverse città dello Stato, senza distinzione alcuna. Relativamente alla facoltà di ammettere allo sconto i buoni del tesoro, l'onorevole relatore ha osservato che non c'è ragione per dare questa facoltà ai buoni del tesoro, perchè non è data agli effetti pubblici...